CAMERA DEI DEPUTATI N. 3540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FOCACCIA

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1961 *(Stampato n. 1762)*

Disposizioni sull'assistenza dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 dicembre 1961

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto, per tutto il periodo dell'inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.

La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.